

IVA

Le soglie monetarie nell'e-commerce indiretto verso Paesi UE

di Marco Peirolo

Le **operazioni di e-commerce cd. "indiretto"**, cioè con consegna fisica dei beni al cliente attraverso i canali tradizionali (posta, corriere espresso, ecc.), se effettuate in ambito intracomunitario **nei confronti di "privati consumatori"**, sono disciplinate dalla normativa IVA delle **"vendite a distanza"**.

Si tratta di cessioni assoggettate a IVA nel Paese membro di **destinazione** dei beni al **duplice fine** di evitare che gli acquisti siano deviati a favore dei Paesi membri che applicano aliquote **più basse** e ad assicurare condizioni eque di **concorrenza** tra i Paesi membri (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 25 settembre 2012, n. 90).

Le disposizioni di riferimento sono contenute negli artt. 40, commi 3 e 4, e 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993. In particolare, è previsto che:

- dal **lato attivo**, si considerano **non imponibili in Italia** le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa;
- dal **lato passivo**, si considerano **imponibili in Italia** (come cessioni interne e non come acquisti intracomunitari) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta, ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.L. n. 331/1993.

Il principio di tassazione nel Paese di destinazione presuppone, però, che le "vendite a distanza" siano effettuate da un operatore che ha **superato una predeterminata soglia annua verso lo specifico Paese membro**; in caso contrario, l'IVA è dovuta nel Paese di origine, cioè in quello del cedente, salvo l'opzione per la tassazione nel Paese di destinazione. Nello specifico:

- ai sensi dell'art. 40, comma 4, lett. b), del D.L. n. 331/1993, **le cessioni effettuate in Italia devono essere superiori**, nell'anno precedente e/o nell'anno in corso, a **35.000,00 euro**;
- ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993, **le cessioni effettuate in altro Paese membro devono essere superiori**, nell'anno precedente e/o nell'anno in corso, a **100.000,00 euro**, ovvero all'**eventuale minore ammontare** stabilito da tale

Paese a norma dell'art. 34 della Direttiva n. 2006/112/CE (si veda la tabella che segue, aggiornata a gennaio 2016).

Stato membro	Soglia	Stato membro	Soglia
Austria	35.000 €	Svezia	320.000 SEK
Belgio	35.000 €	Finlandia	35.000 €
Olanda	100.000 €	Cipro	35.000 €
Danimarca	280.000 DKK	Estonia	35.000 €
Germania	100.000 €	Lettonia	35.000 €
Grecia	35.000 €	Lituania	35.000 €
Spagna	35.000 €	Malta	35.000 €
Francia	35.000 €	Polonia	160.000 PLN
Irlanda	35.000 €	Repubblica Ceca	1.140.000 CZK
Italia	35.000 €	Slovacchia	35.000 €
Lussemburgo	100.000 €	Slovenia	35.000 €
Portogallo	35.000 €	Ungheria	35.000 €
Gran Bretagna	70.000 GBP	Bulgaria	70.000 BGN
Romania	118.000 RON	Croazia	270.000 HRK

Anche se gli artt. 40, comma 3, del D.L. n. 331/1993, per le “vendite a distanza” con acquirente italiano, e l'art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993, per le “vendite a distanza” con acquirente comunitario, fanno riferimento alle “cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili”, la specifica disciplina prevista per tali operazioni **prescinde dalle modalità di organizzazione e di esecuzione della vendita**. Sul punto, la norma di **interpretazione autentica** contenuta nel primo comma dell'art. 11-*quater* del D.L. n. 35/2005, aggiunto in sede di conversione nella L. n. 80/2005, ha definitivamente chiarito che la locuzione “cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili” deve intendersi riferita alle cessioni di beni con **trasporto a destinazione da parte del cedente**, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto. Ne consegue che la cessione è da intendersi non imponibile in Italia anche se avviene nello **stesso punto di vendita del fornitore**, qualora il trasporto a destino sia effettuato **dal fornitore stesso o per suo conto** (circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 giugno 2006, n. 20, § 3 e risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31 marzo 2005, n. 39).

La Commissione europea, nel **Working Paper n. 855 del 5 maggio 2015**, ha chiarito che il trasporto deve intendersi effettuato **per conto** del fornitore non solo quando il cedente interviene direttamente o per mezzo di un vettore nel trasporto, ma anche quando egli intervenga indirettamente – **per esempio promuovendo attivamente, suggerendo o consigliando al cessionario un determinato vettore** – pur non concludendo il contratto di trasporto con il vettore e pur non sostenendo i costi di trasporto.

Il Comitato IVA, nella riunione n. 104 del 4 e 5 giugno 2015, ha ritenuto che il fornitore interviene **direttamente** nel trasporto quando:

- **subappalta** il servizio di trasporto a terzi che consegnano i beni al cliente;
- il trasporto dei beni è fornito da un terzo, ma il fornitore si assume totalmente o parzialmente la **responsabilità** per la consegna della merce al cliente;
- il fornitore fattura e incassa il costo di trasporto dal cliente per poi **accreditarlo** al soggetto terzo che organizza il trasporto dei beni.

Il fornitore interviene, invece, **indirettamente** nel trasporto se:

- promuove attivamente il servizio di consegna dei beni al cliente **da parte di un terzo**;
- mette in **contatto** il cliente e il terzo;
- fornisce a terzi le **informazioni** necessarie per la consegna dei beni al cliente.